



AL PROGETTO DI LEGGE

MODIFICHE ALLA LEGGE 9 MAGGIO 2016 N. 59
“DELLA LIBERTÀ E ATTIVITÀ SINDACALE NEI LUOGHI DI LAVORO,
DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E DEL DIRITTO DI SCIOPERO”

Emendamento aggiuntivo di un art. 1 bis

Art. 1 bis

(Modifica dell'articolo 17 della Legge 9 maggio 2016 n. 59)

1. L'articolo 17 della Legge 9 maggio 2016 n. 59 è così sostituito:

“Art. 17

(*Permessi per attività sindacali aziendali*)

1. Il datore di lavoro è tenuto a concedere permessi sindacali retribuiti e non ai lavoratori per i quali l'organizzazione sindacale interessata ovvero il rappresentante sindacale aziendale ne faccia espressa richiesta, salvo particolari e comprovati impedimenti dovuti alle esigenze d'impresa o lavorative e come disposto dal contratto collettivo di settore applicabile.

2. Salva diversa disposizione del contratto collettivo di settore applicabile, i lavoratori che compongono la struttura sindacale aziendale dispongono ogni anno complessivamente, per lo svolgimento della propria funzione, di un numero di ore di permesso retribuito pari ad almeno due per ogni dipendente che operi sul luogo di lavoro.

3. La richiesta dei permessi di cui al precedente comma è fatta pervenire dalle organizzazioni sindacali ovvero dal rappresentante sindacale aziendale al datore di lavoro con almeno due giorni lavorativi di preavviso dalla data di inizio del permesso, nelle modalità previste dal contratto collettivo di riferimento.

4. Quanto non disciplinato dalla presente legge in materia di permessi sindacali è regolato dai contratti collettivi di settore.”

Emendamento aggiuntivo di un art. 1 ter

Art. 1 ter

(Modifica dell'articolo 19 della Legge 9 maggio 2016 n. 59)

1. L'articolo 19 della Legge 9 maggio 2016 n. 59 è così sostituito:

“Art. 19

(*Strutture sindacali aziendali*)

1. I lavoratori unitamente alle organizzazioni sindacali all'interno del luogo di lavoro dove operano i propri lavoratori iscritti hanno diritto di costituire una struttura sindacale aziendale.

2. La struttura sindacale aziendale è preposta alla tutela degli interessi e dei diritti di tutti i lavoratori operanti in un determinato luogo di lavoro nei confronti dei singoli datori di lavoro. La struttura sindacale aziendale è una, e una soltanto, per ogni datore di lavoro.

3. La struttura sindacale aziendale ha il compito di:

a) assicurare il rispetto e l'applicazione del contratto di lavoro, degli accordi interconfederali, delle norme in materia di lavoro, d'igiene e di sicurezza del lavoro;

b) negoziare con il datore di lavoro gli accordi aziendali delegati dal contratto collettivo di settore;

c) ricercare il componimento delle controversie individuali di lavoro che possono sorgere con il datore di lavoro;

d) esaminare le condizioni di lavoro, i ritmi ed i carichi di lavoro, le pause, la formazione dei turni, gli orari, il godimento delle ferie;



AL PROGETTO DI LEGGE

MODIFICHE ALLA LEGGE 9 MAGGIO 2016 N. 59
“DELLA LIBERTÀ E ATTIVITÀ SINDACALE NEI LUOGHI DI LAVORO,
DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E DEL DIRITTO DI SCIOPERO”

e) in assenza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), assicurare il rispetto e l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro; formulare proposte e/o istanze al datore di lavoro affinché ponga in essere interventi volti a migliorare l'ambiente e le condizioni di lavoro, al fine di tutelare e assicurare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori ed il regolare svolgimento dell'attività lavorativa;

f) indire assemblee nel luogo di lavoro durante o fuori dall'orario di lavoro, nei limiti previsti dal contratto collettivo di settore.

4. Per poter costituire una struttura sindacale aziendale, ciascuna organizzazione sindacale che partecipi alla sua istituzione deve annoverare tra i propri iscritti almeno un lavoratore che operi all'interno del luogo di lavoro dove la struttura sindacale aziendale sarà chiamata a svolgere la propria attività.

5. La struttura sindacale aziendale è composta dai delegati dei lavoratori e dai rappresentanti sindacali aziendali delle organizzazioni sindacali.

6. Può ricoprire l'incarico di delegato qualsiasi lavoratore scelto ed eletto tra quelli operanti all'interno del luogo di lavoro.

7. La carica di rappresentante sindacale aziendale può essere ricoperta da un lavoratore scelto ed eletto tra quelli operanti all'interno del luogo di lavoro.

8. Il numero dei componenti della SSA, la decadenza e le modalità di designazione e/o elezione dei rappresentanti sindacali aziendali e dei delegati sono definite da accordo tra tutte le organizzazioni sindacali e tutte le associazioni datoriali o, in assenza di accordo, sono stabilite dal contratto collettivo di settore, e devono prevedere:

a) modalità di elezione attraverso la presentazione di liste di candidati e voto segreto;

b) nomina dei rappresentanti sindacali aziendali e dei delegati in numero proporzionale al totale degli iscritti e/o dei lavoratori nel luogo di lavoro medesimo, con rinnovo periodico.

9. L'attribuzione della carica di rappresentante sindacale aziendale, con le prerogative e i diritti che ne conseguono, deve essere prontamente comunicata per iscritto al datore di lavoro.

10. Il datore di lavoro assicura e garantisce la libertà di esercizio dell'attività sindacale di cui ai superiori commi al lavoratore che partecipi in veste di delegato o ricopra l'incarico di rappresentante sindacale aziendale come previsto dal presente articolo. Attività sindacale che sarà comunque svolta senza recare pregiudizio all'esercizio dell'attività lavorativa.

11. Tutto quanto non previsto dalla presente legge in merito al funzionamento, ai diritti e alle prerogative della struttura sindacale aziendale è definito e regolato dai singoli contratti collettivi di settore.”

C.S.A. 1/2016